II

(Comunicazioni)

ACCORDI INTERISTITUZIONALI

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione pubblicata ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio relativo al caso 39727 — CEZ

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/C 202/01)

1. INTRODUZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato ([1]), la Commissione, qualora intenda adottare una decisione volta a far cessare un'infrazione e le imprese interessate propongano impegni tali da rispondere alle preoccupazioni espresse loro dalla Commissione nella valutazione preliminare, può stabilire che detti impegni siano vincolanti per le imprese. La decisione può essere adottata per un periodo di tempo determinato concludendo che l'intervento della Commissione non è più giustificato. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione pubblica un'esposizione sommaria dei fatti e il contenuto essenziale degli impegni. Gli interessati possono presentare le loro osservazioni entro il termine stabilito dalla Commissione.

2. SINTESI DEL CASO

2. Il 26 giugno 2012 la Commissione ha adottato una valutazione preliminare relativa alle presunte infrazioni commesse da ČEZ a.s. («CEZ») sul mercato della produzione e della fornitura all'ingrosso di elettricità nella Repubblica ceca. Questo documento è una valutazione preliminare ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1/2003.

3. In base alla valutazione preliminare, CEZ detiene una posizione dominante sul mercato della produzione e della fornitura all'ingrosso di elettricità nella Repubblica ceca. La valutazione preliminare esprimeva la preoccupazione che CEZ avesse potuto abusare di tale posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 del trattato prenotando in via preventiva la capacità della rete di trasmissione. La condotta di CEZ potrebbe aver impedito ai concorrenti d'effettuare investimenti nella produzione di elettricità escludendoli così dal mercato della produzione e della vendita all'ingrosso di elettricità nella Repubblica ceca.

3. CONTENUTO ESSENZIALE DEGLI IMPEGNI PROPOSTI

4. Pur in disaccordo con la valutazione preliminare della Commissione, CEZ ha comunque proposto una serie di impegni ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, per rispondere alle preoccupazioni espresse dalla Commissione relativamente alla concorrenza. Gli elementi fondamentali degli impegni sono i seguenti:

5. CEZ cederà uno dei seguenti impianti di generazione nella Repubblica ceca ad un acquirente idoneo approvato dalla Commissione:

a) centrale elettrica alimentata a lignite «Pocerady» (da 1 000 MW), o

([1]) GU C 115 del 9.5.2008, pag. 47.

b) centrale elettrica alimentata a lignite «Chvaletice» (da 800 MW), o

c) centrale elettrica alimentata a carbone «Detmarovice» (da 800 MW), o

d) le centrali elettriche alimentate a lignite «Melnik III» (da 500 MW) e «Tisova» (Tisova I da 184 MW e Tisova II da 112 MW); entrambi gli impianti (Melnik III e Tisova) possono essere venduti separatamente.

6. Gli impegni riassunti qui sopra possono essere consultati nella versione integrale in lingua inglese sul sito web della Direzione generale della Concorrenza all'indirizzo

http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

4. **INVITO A PRESENTARE OSSERVAZIONI**

7. Fatte salve le conclusioni di un test di mercato, la Commissione intende adottare una decisione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 che dichiari vincolanti gli impegni riassunti ai punti precedenti e pubblicati sul sito Internet della Direzione generale Concorrenza. Qualora gli impegni fossero modificati in maniera sostanziale, verrà condotto un nuovo test di mercato.

8. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1/2003, la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni sugli impegni proposti. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro un mese dalla data di pubblicazione del presente invito. La Commissione invita inoltre i terzi interessati a fornire una versione non riservata delle loro osservazioni in cui eventuali informazioni che ritengono segreti aziendali o altre informazioni riservate siano omesse e sostituite, come richiesto, da una sintesi non riservata o dalla dicitura «segreti aziendali» oppure «riservato»

9. È preferibile argomentare le risposte e le osservazioni formulate, nonché esporre i fatti fondamentali. In caso vengano individuati problemi relativi ad aspetti degli impegni proposti, la Commissione invita a suggerire una possibile soluzione.

10. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, specificando il riferimento 39727 — CEZ per posta elettronica all'indirizzo COMP-GREFFE-ANTITRUST@ec.europa.eu, per fax al numero +32 22950128 o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della concorrenza
Protocollo Antitrust
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË